


# INSERTO

# **FALCRI** risponde



**FALCRI**  
**donna**

## **I NOSTRI CONGEDI**

*a cura di*

**Bianca Desideri**

*Coordinamento Nazionale FalcriDonna*

## **DONNE E SALUTE**

*a cura di*

**Rosaria Capodanno**

*Centro Studi La Fenice*

### **I NOSTRI CONGEDI**

1. Permessi visita medica
2. Corso preparazione al parto
3. Congedo parentale e giorni festivi
- 4-5. Riposi giornalieri
6. Reperibilità e malattia del bambino
- 7-8. Congedo per maternità
9. Genitore solo

### **DONNE E SALUTE**

10. Maternità e lavori vietati
11. Fattori di rischio tumore al seno
12. Diagnosi precoce

# I NOSTRI CONGEDI

## **1. Dovendo sottopormi a una visita medica quali sono i miei diritti?**

È possibile usufruire di permessi retribuiti per sottoporsi ad esami prenatali, accertamenti clinici, visite specialistiche da effettuare durante l'orario di lavoro. Per poter usufruire del permesso è necessario farne richiesta al datore di lavoro e successivamente consegnare un giustificativo che attesti orario e giorno degli esami rilasciato dal medico presso il quale è stata effettuata la visita.

## **2. È prevista la possibilità di utilizzo di permessi per frequentare un corso per la preparazione al parto?**

Non esiste la previsione di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di preparazione al parto. Alcuni contratti integrativi aziendali prevedono permessi retribuiti per la partecipazione a questa tipologia di corsi.

## **3. Come vengono conteggiati i giorni festivi in caso di utilizzazione di congedo parentale frazionato?**

L'INPS con messaggio n. 28379 del 25 ottobre 2006 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di fruizione dei congedi parentali ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001.

Afferma l'Istituto che se il dipendente, a seguito di un periodo di congedo parentale, utilizza immediatamente dopo giornate di malattia o ferie e poi riprende l'attività di lavoro, i giorni festivi ed i sabati (qualora si effettui la settimana corta) ricadenti tra il congedo parentale e le ferie o la malattia non debbono essere computati in conto congedo parentale.

Diverso il caso in cui si susseguano senza interruzione, un periodo di congedo parentale seguito da ferie o malattia e poi, di nuovo, da congedo parentale, fattispecie che non realizza un periodo di congedo frazionato – per mancanza della ripresa dell'attività lavorativa – di conseguenza le giornate di sabato e domenica che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo e immediatamente prima del successivo, anche quando siano state escluse dalla richiesta di congedo, vengono computate nel congedo parentale.

#### **4. Durante il primo anno di vita del mio bambino a quante ore di riposo giornaliero ho diritto?**

L'articolo 39 del T.U. 151/2001 prevede che il datore di lavoro debba consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

In caso di parto plurimo (art. 41), i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

Tutti questi periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

La durata dei periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

L'art. 40 prevede che i periodi di riposo previsti all'art. 39 sono riconosciuti al padre lavoratore in quattro casi: affidamento al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la

madre non sia lavoratrice dipendente; in caso di morte o di grave infermità della madre.

L'INPS, inoltre, con suo messaggio 11784 del 9/5/2007 ha affermato la possibilità di cumulo tra i permessi orari ex art. 33 legge 104/1992 ("Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") e i riposi orari c.d. "per allattamento" di cui agli artt. 39, 40 e 41 D. Lgs. 151/2001 in caso di speciale gravità dell'handicap.

I permessi orari ex art. 33 della legge 104/1992 sono concessi ai genitori (anche adottivi) di bambini portatori di handicap, nella misura di due ore giornaliere (un'ora quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore) e fino al compimento del terzo anno di vita del figlio/a.

La particolarità e la gravità del caso deve essere certificata dal dirigente del Centro medico legale, al quale è demandato l'accertamento che, in relazione alla gravità della patologia, il bambino da lui sottoposto a visita abbia bisogno di cure da parte dei genitori che non possono essere garantite durante le sole ore di allattamento.

In tal modo sarebbe possibile cumulare i due benefici previsti in favore di due situazioni completamente differenti tra di loro.

## **5. Posso usufruire dei riposi giornalieri anche se mia moglie è casalinga?**

Essendo la moglie casalinga il padre non ha diritto ai riposi giornalieri e non ha diritto alle ore che l'art. 41 del T.U. 151/2001 riconosce al padre in caso di parto plurimo come "aggiuntive" rispetto a quelle fruibili dalla madre ai sensi dell'art. 39 del T.U. per l'evidente impossibilità di aggiungere ore non avendo la madre diritto ai riposi giornalieri.

Il lavoratore ha diritto ad usufruire del congedo parentale

per ogni bambina/o, fino al compimento di 8 anni di età dello stesso per un periodo complessivo (come unico genitore lavoratore) di 7 mesi (frazionati o continuativi). La richiesta va presentata al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'astensione. L'indennità è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di sei mesi.

## **6. Durante la malattia del figlio/a le fasce di reperibilità devono essere rispettate?**

Non vi è obbligo di reperibilità da parte della lavoratrice e del lavoratore in quanto le fasce di reperibilità sono previste solo per il controllo della malattia del dipendente. L'art. 47 del T.U. 151/2001 prevede che "entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".

## **7. Come viene determinato il periodo di congedo per maternità?**

L'INPS ha di recente fornito con messaggio n. 18311 del 12/07/2007 chiarimenti a rettifica del criterio di computo del periodo di congedo di maternità *ante partum* previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 4, comma 1, lett. a della Legge 1204/1971) a seguito dell'interpretazione ormai consolidata fornita dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1401/2001).

Nel messaggio del 12/07/2007 l'Istituto dopo aver premesso che con circolare 134382 del 26 gennaio 1982 (in attuazione dell'art. 4 della L. 1204/1971) aveva pre-

cisato che “i due mesi precedenti la data presunta del parto” andavano conteggiati a ritroso partendo dalla data presunta includendo nel computo anche tale giorno e aveva portato l’esempio di data presunta fissata per il 15 agosto e periodo di congedo *ante partum* calcolato dal 16 giugno al 15 agosto, con conseguente calcolo del periodo di congedo ordinario, in caso di coincidenza tra la data presunta e la data effettiva del parto, pari a 5 mesi (due mesi prima della data presunta, comprensivi della data – coincidente – dell’evento e tre mesi dopo il parto, decorrenti dal giorno successivo alla data stessa – 16 giugno/15 novembre), ha rettificato (alla luce delle indicazioni della Suprema Corte) le indicazioni precedentemente fornite.

Il periodo di astensione *ante partum* viene ora determinato senza includere la data presunta del parto “che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il *dies a quo* per computare a ritroso il periodo in questione”. Riprendendo l’esempio riportato nella sua precedente circolare l’INPS evidenzia che in caso di data presunta fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo *ante partum* andrà dal 15 giugno al 14 agosto. Qualora la data presunta e quella effettiva del parto risultino coincidenti il periodo complessivo di congedo di maternità sarà pari a 5 mesi ed 1 giorno (15 giugno/15 novembre).

## **8. Mia moglie è lavoratrice precaria può usufruire dei congedi parentali?**

La finanziaria 2007 prevede il riconoscimento, per la prima volta dell’indennità di malattia e i congedi parentali anche ai lavoratori a progetto, o comunque precari, e iscritti alla gestione separata dell’INPS.

Sempre la finanziaria 2007 prevede, a differenza che in precedenza, anche per le madri con contratto di lavoro a tempo determinato (fatte salve le estensioni ricomprese

nella contrattazione collettiva), il riconoscimento, entro il primo anno di vita del figlio/a, di un congedo di tre mesi con retribuzione pari al 30% del reddito di riferimento.

### **9. E' vero che il "genitore solo" può usufruire di 10 mesi di congedo parentale?**

Il T.U. 151/2001 prevede che in caso di "genitore solo" - intendendosi per "genitore solo" la condizione che si verifica a seguito di morte dell'altro genitore, l'abbandono da parte di un genitore, l'affidamento del figlio/a con provvedimento formale a un solo genitore, non riconoscimento del figlio/a da parte di un genitore - il congedo parentale, continuativo o frazionato, può essere pari a 10 mesi.

## **DONNE E SALUTE**

### **10. A quali lavori non può essere adibita la lavoratrice durante la gravidanza?**

Durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dopo la donna lavoratrice non può essere sottoposta a trasporto e sollevamento di pesi; lavori pericolosi, faticosi (es.: dall'inizio della maternità a posizioni ortostatiche o utilizzo in via esclusiva dei videoterminali; dal terzo mese in poi per mansioni comportanti una postura fissa da seduta) o insalubri; lavoro notturno dalle 24 alle 6; radiazioni ionizzanti o accertate condizioni ambientali pericolose. Non può essere esposta a radiazioni ionizzanti e svolgere attività in zone classificate a rischio o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

## **11. Esistono fattori di rischio per il tumore al seno?**

I principali fattori di rischio del cancro al seno sono età avanzata, ereditarietà familiare, età avanzata al primo figlio, nessuna gravidanza, menarca precoce, menopausa tardiva, fumo di sigaretta, esposizione alle radiazioni, assunzione di alcolici, mastopatia fibrocistica, contraccettivi orali, dieta sbilanciata, consumo di grassi animali.

## **12. Quanto è importante la diagnosi precoce?**

E' fondamentale non solo in caso di tumore al seno. Il tumore è una malattia potenzialmente grave se individuata e curata per tempo. La diagnosi ai primi stadi è essenziale. Ogni donna dopo i 20 anni dovrebbe sottoporsi regolarmente ad una visita specialistica ed effettuare una mammografia. Parimenti importante è l'autopalpazione del seno, da effettuarsi una volta al mese per verificare l'eventuale insorgenza di noduli o modificazioni sospette.

Altrettanto importante è l'attenzione da portare nello stile di vita che contribuisce a ridurre i potenziali fattori di rischio.